

**REGOLAMENTO CONCESSIONE LOCALI
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 1 "FEDERICO GRAVA"**

CONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTICI

Approvato con delibera n. 150 nella seduta del Consiglio di Istituto del 23 novembre 2022

**REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ E I CRITERI PER LA
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

VISTO l'art.96 del T.U. 16/4/94, n.297; "Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche"

VISTO il D.I 129/2019, art. 38 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico" Art. 45. Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale

All'unanimità

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

ARTICOLO 1 - Finalità e ambito di applicazione

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

1. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile
2. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del PTOF di Istituto.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee
4. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario del servizio scolastico
5. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'articolo 2.
6. L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità

ARTICOLO 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica
- attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro
- attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella

scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.

L'Ente locale competente proprietario dell'immobile può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, presentando richiesta scritta e concordandone le modalità direttamente col Dirigente scolastico.

La richiesta d'uso delle palestre aperte alle associazioni sportive va indirizzata direttamente all'Ente locale proprietario che ne gestisce in proprio la concessione e non necessita di alcuna autorizzazione da parte della scuola.

Per attività extracurricolari della scuola (corsi integrativi, conferenze per Genitori, assemblee dei Genitori e riunioni dei Comitati, formazione e aggiornamento per Docenti e personale scolastico, incontri con esperti esterni) il Dirigente dispone in autonomia dei locali e dei tempi.

In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro diversi da un interesse diretto della scuola.

ARTICOLO 3 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi e agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto a tutelarsi autonomamente adottando ogni misura cautelativa ritenuta idonea.

L'istituzione scolastica e il Comune sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

ARTICOLO 4 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente scolastico e Referente esterno);
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso (pulizie a carico del concessionario) e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia alle attrezzature, ai locali o nelle pertinenze;
- custodire i locali, gli impianti, le attrezzature fisse e risarcire la scuola dei danni eventualmente arrecati;
- accettare ogni successiva modifica degli orari di concessione dei locali e/o le sospensioni temporanee che si rendessero necessarie in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;
- non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo li richiedessero;
- ritenere la scuola esente da qualsiasi responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore ed i giorni di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni (a persone e cose) di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e attrezzature nel periodo di concessione;
- evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.

ARTICOLO 5 - Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto soltanto nei giorni e negli orari che non compromettono il regolare utilizzo degli spazi da parte della scuola.

I locali non autonomi rispetto all'edificio scolastico non possono essere concessi durante l'orario scolastico; per i locali autonomi rispetto all'edificio scolastico possono essere fatte delle eccezioni.

ARTICOLO 6 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, gli arredi e la strumentazione dell'edificio scolastico.

Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica, a qualunque scopo promosse.

Sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere, purché con finalità e modalità di svolgimento coerenti con le finalità formative della scuola, rispettose del decoro istituzionale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza.

ARTICOLO 7 - Divieti particolari

Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di:

- fumare;
- accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati;
- utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati;
- vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche;
- consumare cibi o bevande in spazi non specificatamente destinati a tale scopo;
- installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica;
- lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi, materiali e/o quant'altro pregiudichi la sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute. In ogni caso l'istituzione scolastica non risponde dalla loro custodia.

ARTICOLO 8 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all'istituzione scolastica (e, per conoscenza, all'Amministrazione Comunale proprietaria dell'immobile) almeno 10 (dieci) giorni prima della data richiesta per l'uso e dovranno contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso per il quale viene effettuata la richiesta d'uso;
- le generalità della persona responsabile durante l'uso;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste, qualora disponibili;
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici richiesti.

L'uso dei locali per l'organizzazione da parte del Comune dei "Centri estivi comunali", non potrà essere concesso prima del 1 luglio di ogni anno, perché le attività di verifica conclusiva dei Docenti e gli esami di Stato necessitano di spazi e tempi esclusivi.

ARTICOLO 9 Corrispettivi

La concessione dei locali scolastici per cui si prevedono possibili oneri a carico del locatario sarà comunicata all'Ufficio tecnico comunale, affinché l'Ente locale proprietario dell'immobile possa determinare il valore dei corrispettivi da versare per l'utilizzo delle sale. Il richiedente dovrà versare direttamente all'Ente locale la quota da questi stabilita.

Il richiedente dovrà versare inoltre all'Istituzione scolastica il corrispettivo per il costo orario / giornaliero dell'uso delle eventuali strumentazioni richieste, dell'assistenza tecnica, dell'apertura/chiusura dei locali.

Il corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi strumentali, personale.

ARTICOLO 10 Concessione gratuita

L'utilizzo dei locali da parte del Comitato Genitori o dell'Ente locale proprietario degli immobili è gratuito.

In casi eccezionali, quando le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'Ente locale, i locali possono essere concessi gratuitamente anche ad associazioni o gruppi. Tale concessione può avvenire esclusivamente quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale di assistenza e pulizia.

ARTICOLO 11 Decadenza, Revoca, Recesso:

L'accertamento di una qualsiasi violazione delle normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la immediata decadenza della presente convenzione (mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte) e di avanzare la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l'interdizione all'uso dei locali da parte del Concessionario per almeno mesi 6 (sei), oltre alle ulteriori misure che il Dirigente scolastico potrà adottare e alle eventuali azioni civili e penali previste dalla vigente normativa.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata alla scuola a mezzo di raccomandata.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca.

Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.

ARTICOLO 12 Provvedimento concessorio (convenzione)

Il provvedimento concessorio (**convenzione**) è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali.

Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

Articolo 13 - Informazione sulle concessioni accordate

Il Dirigente scolastico, dopo aver rilasciato l'atto formale di concessione d'uso dei locali, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia degli Atti .
È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione, ai sensi della legge 241/90.
Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Il presente regolamento, che fa parte integrante del Regolamento generale d'Istituto, è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del